



Piano di Attuazione Regionale (PAR) Lazio 2014 – 2015

Garanzia Giovani



Avviso pubblico per la definizione dell'offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio 2014 – 2015

(DGR 223/2014 e smi)

Avviso n. 5

Mobilità professionale transnazionale e territoriale

Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani
PON per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani
PON YEI



Sommario

Premessa	3
1) Oggetto e finalità dell'Avviso	4
2) Risorse	5
3) Destinatari e beneficiari per l'indennità mobilità territoriale e transnazionale	5
4) Beneficiari	5
5) Modalità di partecipazione all'Avviso	6
5.1) Promozione e realizzazione di un percorso di mobilità, attraverso il soggetto accreditato ..	6
5.2) Promozione e realizzazione di un percorso di mobilità attraverso i CPI con il supporto della rete EURES	7
6) Descrizione della Misura	7
6.1) Mobilità territoriale	7
6.2) Mobilità transnazionale	9
7) Regolazione dei rapporti con la Regione e principali adempimenti	12
8) Obblighi dei soggetti accreditati	12
9) Obblighi dei CPI	13
10) Obblighi della Regione	14
11) Consuntivazione dell'attività svolta	14
12) Casi di inadempimento	17
13) Conflitto di interessi e clausola anti <i>pantouflage</i>	17
14) Controlli	18
15) Informazioni	18
16) Clausola di salvaguardia	19
17) Tutela della <i>Privacy</i>	19
18) Principali abbreviazioni	19
19) Quadro di riferimento normativo	20

Premessa

La Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 (GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013) delinea l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile promossa dalla precedente Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani fino a 29 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.

Il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014) 4969 del 11.07.2014, definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano. Il Programma nazionale prevede una serie di interventi rivolti ai giovani che non studiano, non partecipano a un percorso di formazione e non sono impegnati in un'attività lavorativa (cosiddetti NEET – "Not in Education, Employment or Training").

Con DGR n. 223 del 23 aprile 2014, come modificata dalla DGR n. 202 del 2015, la Regione Lazio, (in qualità di Organismo Intermedio del Programma nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani, di seguito, PON YEI), ha quindi adottato il Piano di attuazione regionale per la Garanzia Giovani 2014 – 2015 (PAR Lazio). Il PAR Lazio contempla le misure previste nell'ambito del Programma nazionale ed in particolare:

- Accoglienza e informazione sul programma (scheda 1.A);
- Accesso alla garanzia, presa in carico, colloquio individuale e *profiling*, consulenza orientativa (scheda 1.B);
- Orientamento specialistico o di II livello (scheda 1.C);
- Formazione mirata all'inserimento lavorativo (scheda 2.A);
- Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi (scheda 2.B)
- Accompagnamento al lavoro (scheda 3);
- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (scheda 4.A);
- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (scheda 4.B);
- Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca (scheda 4.C);
- Tirocinio extracurricolare, anche in mobilità geografica (scheda 5);
- Servizio civile (scheda 6);
- Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (scheda 7);
- Mobilità professionale e transnazionale (scheda 8);
- Bonus occupazionale (scheda 9).

Attraverso il presente avviso, nell'ambito della strategia di contrasto del fenomeno della disoccupazione giovanile e in coerenza con il proprio PAR, la Regione Lazio intende dare attuazione alla Misura 8 "Mobilità professionale transnazionale e territoriale", al fine di promuovere percorsi di mobilità sia all'interno dei confini nazionali, sia in altri Stati europei. In quest'ambito, sarà

fondamentale il ruolo dei servizi competenti, anche attraverso la rete EURES¹, per aspetti come l'informazione, la ricerca dei posti di lavoro, l'intermediazione tra domanda e offerta – sia nei confronti dei giovani alla ricerca di sbocchi professionali, sia delle imprese interessate ad assumere personale di altri Paesi europei.

1) Oggetto e finalità dell'Avviso

Il presente Avviso ha l'obiettivo di attivare la misura 8 "Mobilità professionale transnazionale e territoriale" attraverso l'erogazione di servizi finalizzati all'attivazione di contratti in mobilità geografica, sia territoriale che transnazionale, anche attraverso la rete EURES.

Partendo dalla centralità riconosciuta al giovane quale beneficiario delle misure previste questa opera delle scelte rispetto al canale (soggetto attuatore degli interventi) che ritiene più opportuno attivare, ossia, in alternativa:

1. la promozione e realizzazione di un percorso di mobilità tramite un soggetto accreditato;
2. la promozione e realizzazione di un percorso di mobilità tramite i Centri per l'impiego (di seguito CPI), con il supporto della rete EURES in caso di mobilità transnazionale.

Nello specifico, la misura per la mobilità professionale prevede:

- a) l'erogazione di un'indennità per la mobilità a copertura dei costi di trasferimento in un'altra Regione/Provincia Autonoma/Paese in caso di assunzione e delle spese di viaggio per sostenere il colloquio nel solo caso della mobilità transnazionale;
- b) il rimborso per l'operatore accreditato per l'attività di intermediazione domanda-offerta di lavoro.

L'indennità di cui alla lettera a) sarà corrisposta anche nel caso di percorso di mobilità in un'altra Regione/Provincia Autonoma ovvero in uno dei Paesi UE e EFTA/SEE² a seguito dell'attività di accompagnamento al lavoro di cui alla misura 3. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di mobilità, dovranno essere rispettati i requisiti e le condizioni del presente Avviso.

Le indennità previste, le modalità di attivazione e realizzazione saranno, tuttavia, diverse a seconda che siano relative a:

- mobilità territoriale (Cfr. paragrafo 6.1);
- mobilità transnazionale (Cfr. paragrafo 6.2);.

Ai fini della erogazione degli incentivi di cui sopra, sia per la mobilità territoriale, sia per quella transnazionale, **il contratto di lavoro attivato dovrà prevedere una durata minima di 6 mesi**, escluse eventuali proroghe. Inoltre non dovranno sussistere relazioni di parentela di primo grado in linea diretta tra il giovane e i titolari, gli amministratori, i soci del datore di lavoro.

¹ EURES (*European Employment Services* – Servizi europei per l'impiego) è la Rete dei servizi per l'impiego in Europa coordinata dalla Commissione europea (CE). Dal 1993 fornisce gratuitamente servizi a chi cerca o offre lavoro in Europa, nonché a tutti coloro che vogliono avvalersi del principio della libera circolazione delle persone fra i Paesi della UE.

² Islanda e Norvegia in conformità con l'accordo SEE.

2) Risorse

Per la realizzazione dei servizi di cui al paragrafo 1, in fase di prima attuazione, la Regione Lazio mette a disposizione risorse pari a **€ 2.542.000,00** a valere sulla Misura 8 del PAR Lazio.

La Regione si riserva di variare la dotazione del presente Avviso in ragione dell'andamento complessivo delle attività nell'ambito del PAR Lazio.

3) Destinatari e beneficiari per l'indennità mobilità territoriale e transnazionale

Le misure previste nell'ambito dell'Avviso sono rivolte ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di formazione, inclusi i percorsi di tirocinio extracurricolare (NEET), che abbiano aderito alla Garanzia Giovani e che nell'ambito del Patto di Servizio (di seguito "PdS") e relativo Piano di Azione Individuale (di seguito "PAI"), sottoscritto presso un CPI del Lazio, abbiano scelto la misura di cui al presente Avviso.

I giovani di cui sopra sono classificati, secondo un sistema di profilazione nazionale, in quattro categorie che ne misurano la distanza dal mercato del lavoro (in termini di "occupabilità"). Tale classificazione è articolata nelle seguenti fasce:

- bassa;
- media;
- alta;
- molto alta.

In caso di rinuncia o rifiuto ingiustificato della misura proposta, il giovane decade da ogni beneficio e dal Programma Garanzia Giovani.

Si specifica che il giovane in Cassa integrazione e in solidarietà non rientra nella definizione di NEET e pertanto non accede alla Garanzia Giovani.

Nell'ambito di questa misura si prevede di raggiungere 1.000 destinatari.

4) Beneficiari

L'avviso è rivolto, secondo le modalità specificate al paragrafo 6, ai seguenti soggetti:

- 1) i soggetti accreditati per il servizio facoltativo specialistico "Servizi per l'avviamento a un'esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all'estero" di cui alla DGR 198/2014 s.m.i., art. 1, co. 3, lett. e);
- 2) i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni aventi i requisiti di cui al paragrafo 3, in qualità di soggetti richiedenti l'indennità di mobilità.

I contratti di lavoro potranno essere promossi anche dai CPI con il supporto della rete EURES. In questi casi, non sarà previsto alcun rimborso per l'attività di promozione.

I beneficiari di cui al punto 1 non devono aver già fruito di un contributo da parte di altri strumenti finanziari comunitari per il medesimo intervento, a pena di decadenza.

Qualora un soggetto sia accreditato sia per i servizi di cui alla lett. a), sia per quelli di cui alla lett. e), della DGR 198/2014 e smi, art. 1, co. 3, potrà offrire i suoi servizi sia nel quadro dell'Avviso 1 ("Misure di orientamento specialistico - scheda 1.C - e di accompagnamento al lavoro - scheda 3" – approvato con Determinazione direttoriale n. G08608 13/06/2014 e smi), sia nell'ambito del presente Avviso. Tuttavia non potrà cumulare il rimborso per il servizio di cui al paragrafo 6.2. dell'Avviso n. 1 con quello di cui ai punti 6.1 e 6.2 del presente Avviso, in capo allo stesso destinatario.

5) Modalità di partecipazione all'Avviso

L'avviso opera con modalità "a sportello". Le modalità di partecipazione prevedono le fasi di seguito descritte, a seconda del canale prescelto.

5.1) Promozione e realizzazione di un percorso di mobilità, attraverso il soggetto accreditato

Nel caso in cui la promozione e realizzazione di un percorso di mobilità avvenga tramite un soggetto accreditato, la partecipazione al presente Avviso avviene attraverso le seguenti fasi.

Fase A: presentazione della candidatura da parte del soggetto accreditato

I soggetti accreditati presentano la propria candidatura mediante procedura informatica attraverso il Portale Si.Mon. Lavoro, coerentemente con la tipologia di accreditamento specificata al paragrafo 4. Per le modalità operative di utilizzo del sistema informativo e i dettagli della procedura di candidatura, si rinvia al "Manuale operativo per l'attuazione del PAR Lazio 2014 - 2015", pubblicato sul sito www.regione.lazio.it/garanziegiovani (di seguito manuale operativo).

Le candidature sono individuali. Non è pertanto ammessa la costituzione di ATI/ATS; inoltre, è fatto divieto di delega³.

Fase B: attivazione del contratto di lavoro

Qualora il giovane, successivamente alla stipula del Patto di Servizio con il CPI scelga di svolgere un percorso di mobilità tramite un soggetto accreditato, quest'ultimo dovrà avviare le attività di intermediazione domanda-offerta di lavoro.

Nel caso in cui il PAI del giovane preveda anche un'azione di orientamento specialistico (misura 1.C di cui all'avviso pubblico n.1 approvato con determinazione G16149/2014), il soggetto accreditato erogherà anche tale servizio secondo le modalità previste dal citato avviso pubblico n.1 al fine di assicurare continuità alle diverse attività previste dal percorso del giovane.

L' indennità di mobilità (per il trasferimento, e/o il colloquio, nel solo caso di mobilità transnazionale), sarà rimborsata dalla Regione Lazio direttamente al giovane, secondo le modalità di cui al paragrafo 11.

³ Cfr. Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013.

5.2) Promozione e realizzazione di un percorso di mobilità attraverso i CPI con il supporto della rete EURES

Nel caso in cui il giovane si avvalga dell'attività di intermediazione domanda-offerta di lavoro da parte dei CPI con il supporto della rete EURES non è prevista la fase A di presentazione delle candidature, di cui al paragrafo 5.1.

L'indennità di mobilità (per il trasferimento, e/o il colloquio, nel solo caso di mobilità transnazionale), sarà rimborsata dalla Regione Lazio direttamente al giovane, secondo le modalità di cui al paragrafo 11.

Nel caso in cui il PAI del giovane preveda anche un'azione di orientamento specialistico (misura 1.C di cui all'avviso pubblico n.1 approvato con determinazione G16149/2014), il CPI erogherà anche tale servizio secondo le modalità previste dal citato avviso pubblico n.1 al fine di assicurare continuità alle diverse attività previste dal percorso del giovane.

6) Descrizione della Misura

Di seguito sono descritte in dettaglio le modalità di attivazione e realizzazione dei percorsi di mobilità a seconda che si tratti di mobilità territoriale o di mobilità transnazionale.

6.1) Mobilità territoriale

Obiettivi della misura	Promuovere la mobilità professionale all'interno del territorio nazionale, favorendo la realizzazione di opportunità di crescita per i giovani in contesti regionali diversi rispetto a quelli della regione di residenza.
Contenuti e caratteristiche della misura	Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro finalizzata alla mobilità professionale. In caso di assunzione, il datore di lavoro potrà beneficiare del bonus occupazionale di cui alla misura 9 di Garanzia Giovani. L'erogazione di tale incentivo avverrà per il tramite dell'INPS secondo le procedure definite dallo stesso Istituto nell'ambito di propri dispositivi attuativi e dai Piani di attuazione regionali del programma Garanzia Giovani.
Beneficiari (soggetti proponenti)	<ul style="list-style-type: none">▪ Soggetti accreditati per il servizio specialistico facoltativo di cui alla DGR 198/2014 e smi, art. 1, co. 3, lett. e) "Servizi per l'avviamento a un'esperienza di lavoro in mobilità anche all'estero";▪ CPI.
Rimborso per l'attività di intermediazione domanda/offerta di lavoro	<ul style="list-style-type: none">▪ Rimborso dell'attività di intermediazione domanda-offerta di lavoro per i soggetti accreditati per i "servizi per l'avviamento a un'esperienza di lavoro in mobilità anche all'estero";▪ per i CPI non è previsto alcun rimborso;
Beneficiari (soggetti richiedenti indennità di mobilità)	<ul style="list-style-type: none">▪ Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni secondo i requisiti di cui al paragrafo 3.

<p>Indennità/ di mobilità</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ indennità per la mobilità territoriale a favore dei giovani beneficiari di tale misura. Tale indennità, erogata in caso di trasferimento in un'altra Regione a seguito dell'assunzione si compone delle seguenti voci di costo: <ul style="list-style-type: none"> ○ viaggio; ○ vitto; ○ alloggio. <p>Ai fini del riconoscimento dell'indennità di mobilità, il contratto di lavoro dovrà prevedere una durata minima di almeno sei mesi, escluse eventuali proroghe.</p>																				
<p>Parametri di costo:</p>	<p>A. Indennità per la mobilità territoriale</p> <p>L'ammontare complessivo dei costi di mobilità territoriale (viaggio, alloggio, vitto) è parametrata sulla base delle tabelle del Catalogo Territoriale Alta Formazione 2013 come da Tabelle 1 A (indennità di viaggio), 1 B (indennità di alloggio), 1 C (indennità di vitto) allegate al presente Avviso. Si precisa che tale indennità viene erogata <i>una tantum</i> ed è calcolata sulla base delle spese eventualmente non riconosciute dal contratto di lavoro⁴</p> <p>B. Rimborso per l'attività di intermediazione domanda - offerta di lavoro</p> <p><u>B1. Promozione e realizzazione di un percorso di mobilità tramite un soggetto accreditato</u></p> <p>Il rimborso del servizio è riconosciuto al raggiungimento del risultato ed è calcolato in funzione della categoria di profilazione attribuita ai destinatari e della tipologia contrattuale attivata, con conseguente diversa intensità degli importi, come da tabella seguente:</p> <table border="1" data-bbox="475 1234 1442 1686"> <thead> <tr> <th></th> <th>BASSA</th> <th>MEDIO</th> <th>ALTA</th> <th>MOLTO ALTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello</td> <td>1.500</td> <td>2.000</td> <td>2.500</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>Apprendistato II livello, Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi</td> <td>1.000</td> <td>1.300</td> <td>1.600</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>Tempo determinato Superiore o uguale a 6 mesi</td> <td>600</td> <td>800</td> <td>1.000</td> <td>1.200</td> </tr> </tbody> </table>		BASSA	MEDIO	ALTA	MOLTO ALTA	Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello	1.500	2.000	2.500	3.000	Apprendistato II livello, Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi	1.000	1.300	1.600	2.000	Tempo determinato Superiore o uguale a 6 mesi	600	800	1.000	1.200
	BASSA	MEDIO	ALTA	MOLTO ALTA																	
Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello	1.500	2.000	2.500	3.000																	
Apprendistato II livello, Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi	1.000	1.300	1.600	2.000																	
Tempo determinato Superiore o uguale a 6 mesi	600	800	1.000	1.200																	

⁴ Esempio. Qualora il contratto stipulato preveda i buoni pasto, l'indennità totale erogata al giovane sarà calcolata sommando l'indennità di viaggio – di cui alla Tabella 1A – con l'indennità di alloggio di cui alla Tabella 1B. Nel caso in cui il contratto invece non preveda alcuna forma di copertura delle spese di vitto, alloggio e viaggio, il giovane avrà diritto ad un'indennità pari alla somma degli importi indicati nella Tabella A+B+C).

	<p>Per risultato si intende l'avvenuta sottoscrizione da parte del giovane, entro 4 mesi dalla stipula del PdS e del relativo PAI, di un contratto di lavoro di durata minima di 6 mesi, escluse eventuali proroghe. Il rimborso è riconosciuto alla data di stipula dello stesso.</p> <p>In caso di mancato raggiungimento del risultato al soggetto accreditato non sarà riconosciuto alcun rimborso.</p> <p><u>B2. Promozione e realizzazione di un percorso di mobilità a cura del CPI</u></p> <p>Nel caso in cui il contratto di lavoro sia attivato tramite un CPI non è previsto alcun rimborso per l'attività di promozione.</p>
--	--

6.2) Mobilità transnazionale

Obiettivi della misura	Favorire la realizzazione di attività di mobilità professionale che offrano opportunità di crescita ai giovani in contesti transnazionali, con particolare attenzione a quei profili professionali che trovano maggior sbocco nei mercati esteri.
Contenuti e caratteristiche della misura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro finalizzata alla mobilità professionale in uno dei 28 paesi dell'Ue e dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio/Spazio economico europeo (EFTA/SEE) (Norvegia e Islanda).
Beneficiari (soggetti proponenti)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soggetto accreditato per il servizio specialistico facoltativo di cui alla DGR 198/2014 e smi, art. 1, co. 3, lett. e) "Servizi per l'avviamento a un'esperienza di lavoro in mobilità anche all'estero" ▪ CPI, con il supporto della rete EURES
Rimborso per l'attività di intermediazione domanda/offerta di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimborso dell'attività di intermediazione domanda-offerta di lavoro per i soggetti accreditati per i "servizi per l'avviamento a un'esperienza di lavoro in mobilità anche all'estero"; ▪ per i CPI non è previsto alcun rimborso.
Beneficiari (soggetti richiedenti indennità di mobilità)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni secondo i requisiti di cui al paragrafo 3.
Indennità di mobilità transnazionale	<p>A. Indennità per la mobilità transnazionale</p> <p>A copertura dei seguenti costi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) spese di viaggio, vitto e alloggio affrontate per sostenere il colloquio; 2) trasferimento in un altro stato Ue comprese l'Islanda e la Norvegia.

	<p>Ai fini del riconoscimento dell'indennità, il contratto di lavoro dovrà prevedere una durata minima di almeno sei mesi, escluse eventuali proroghe.</p> <p><u>1) Viaggio per il colloquio</u></p> <p>Gli inviti a sostenere un colloquio di lavoro sono inoltrati in seguito all'accordo fra i datori di lavoro interessati a selezionare, il giovane e il soggetto accreditato/CPI. Di preferenza, l'invito ha luogo unicamente nel caso in cui esista un'alta probabilità che il candidato venga selezionato e si attiva in considerazione della distanza dello spostamento e dei costi a carico del candidato. Nel caso in cui il datore di lavoro si rechi in Italia per svolgere il colloquio, se il colloquio avviene all'interno del territorio nazionale ma in un luogo distante da quello di residenza (cfr. Tabella 2) trovano applicazione le regole per i viaggi per i colloqui verso altri paesi dell'Ue comprese l'Islanda e la Norvegia.</p> <p>Nel caso in cui il giovane effettui più colloqui con il medesimo datore di lavoro, l'indennità potrà essere chiesta una sola volta.</p> <p><u>2) Indennità di trasferimento in un altro stato Ue comprese l'Islanda e la Norvegia</u></p> <p>Il giovane assunto per un'opportunità di lavoro in un altro stato membro (Islanda e Norvegia comprese), ha diritto a percepire, dopo il ricevimento del contratto di lavoro o di una conferma scritta da parte del datore di lavoro sull'offerta, con i dettagli del contratto, una indennità di trasferimento. L'indennità supporta il giovane ad affrontare i costi per il viaggio e la sussistenza necessari per stabilirsi nel Paese di destinazione.</p> <p>Per beneficiare dell'indennità di mobilità, il giovane deve essere stato preselezionato per ottenere un posto vacante in un altro paese dell'Ue, comprese l'Islanda e la Norvegia, tramite il soggetto accreditato/CPI. L'indennità di trasferimento è versata <i>una tantum</i>.</p>
<p>Parametri di costo</p>	<p>A. Indennità per la mobilità transnazionale</p> <p>Si prevede l'erogazione di un'indennità che concorra alla copertura dei costi di viaggio e di alloggio, come parametrata sulla base delle tabelle del programma europeo di mobilità "Your First EURES Job":</p> <p><u>1) Viaggio per il colloquio</u></p> <p>In caso di indennità per il viaggio per il colloquio, il candidato ha diritto a percepire una somma fissa in base alla distanza fra il luogo di residenza e la sede del colloquio, nonché un'indennità giornaliera per una durata massima di 3 giorni. Questa indennità rappresenta un contributo per i costi del viaggio e di sussistenza (pasti, trasporti locali, telecomunicazioni e tutti gli altri elementi) e include anche assicurazione di viaggio e alloggio (cfr. Tabella 2).</p>

La distanza geografica sulla base della quale è parametrata l'indennità di viaggio per sostenere il colloquio di lavoro è misurata dal luogo di residenza (o dalla città principale più vicina) fino al luogo del colloquio (o alla città principale più vicina). Se il viaggio ricomprende diverse destinazioni in uno o più Stati membri, l'indennità autorizzata è calcolata sulla distanza fra il luogo di residenza del giovane in cerca di lavoro e la destinazione più lontana.

2) Indennità di trasferimento in un altro stato Ue comprese l'Islanda e la Norvegia

Se il giovane candidato è assunto in corrispondenza a un'opportunità di lavoro offerta in un altro stato Ue, comprese l'Islanda e la Norvegia, ha diritto a percepire una indennità che varia a seconda del Paese di destinazione. Tale indennità contribuisce ai costi per viaggio e sussistenza, e necessari per stabilirsi nel paese di destinazione. Tali costi ricomprendono l'assicurazione di viaggio e l'alloggio (cfr. Tabella 3).

Le indennità di cui ai punti 1) e 2) sono tra loro cumulabili.

B. Rimborso per l'attività di intermediazione domanda – offerta di lavoro

B1. Promozione e realizzazione di un percorso di mobilità tramite un soggetto accreditato

Il rimborso del servizio è riconosciuto al raggiungimento del risultato ed è calcolato in funzione della categoria di profilazione attribuita ai destinatari e della tipologia contrattuale attivata, con conseguente diversa intensità degli importi, come da tabella seguente:

	BASSA	MEDIO	ALTA	MOLTO ALTA
Tempo indeterminato	1.500	2.000	2.500	3.000
Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi	1.000	1.300	1.600	2.000
Tempo determinato 6-11 mesi	600	800	1.000	1.200

Per risultato si intende l'avvenuta sottoscrizione da parte del giovane, entro 4 mesi dalla stipula del PdS e del relativo PAI, di un contratto di lavoro di durata minima di 6 mesi, escluse eventuali proroghe. Il rimborso è riconosciuto alla data di stipula dello stesso.

In caso di mancato raggiungimento del risultato al soggetto accreditato non sarà riconosciuto alcun rimborso.

	<p><u>B2. Promozione e realizzazione di un percorso di mobilità tramite i CPI con il supporto della rete EURES</u></p>
--	--

	<p>Nel caso in cui il contratto di lavoro sia attivato tramite i CPI, con il supporto della rete EURES, non è previsto alcun rimborso per l'attività di promozione.</p>
--	---

7) Regolazione dei rapporti con la Regione e principali adempimenti

Ai fini della regolazione dei rapporti tra Regione Lazio e i soggetti accreditati, e della definizione delle modalità di attuazione degli interventi, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, è prevista la sottoscrizione per accettazione di in una convenzione quadro (cfr. Allegato n. 1).

Tale convenzione quadro ha validità per tutte le azioni realizzate dal soggetto accreditato nell'ambito del presente Avviso e del PAR Lazio.

La convenzione, firmata digitalmente dal soggetto accreditato, dovrà essere trasmessa per via informatica attraverso il portale Si.Mon. Lavoro, alla Regione.

Il presente Avviso opera in raccordo con gli altri avvisi emanati dalla Regione Lazio in attuazione del PAR Lazio. Pertanto, salvo quanto specificato diversamente nei successivi avvisi promossi nell'ambito del PAR Lazio 2014-2015, non sono tenuti ad inviare nuovamente la convenzione i soggetti che l'hanno già sottoscritta in occasione di un precedente avviso. Infatti, la sottoscrizione della convenzione quadro comporta anche l'accettazione esplicita di quanto concerne il servizio di promozione della mobilità professionale e transnazionale di cui al presente avviso.

8) Obblighi dei soggetti accreditati

Il soggetto accreditato è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate, della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi, e di ogni altra autocertificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto dell'autorizzazione.

Il soggetto accreditato deve:

- a) attenersi, per l'attuazione delle misure del Programma Regionale Lazio della Garanzia Giovani, a quanto stabilito nel PAR, nella convenzione quadro stipulata con la Regione Lazio e nelle specifiche modalità attuative delle singole misure che la Regione Lazio emanerà con successivi provvedimenti;
- b) rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in riferimento all'eleggibilità e al possesso dei requisiti, sia in fase di accesso sia in corso di attuazione, dei destinatari del Programma Regionale Lazio della Garanzia Giovani;
- c) utilizzare, per la gestione delle misure del Programma Regionale Lazio della Garanzia Giovani, i Sistemi Informativi messi a disposizione dalla Regione Lazio, anche al fine di consentire le dovute attività di monitoraggio e valutazione del Programma Garanzia Giovani;

- d) attivarsi nei confronti di tutti i destinatari indipendentemente dall'indice di *profiling* attribuito al richiedente, garantendo, altresì, l'erogazione uniforme di tutte le misure previste dal Programma Garanzia Giovani della Regione Lazio;
- e) conservare tutti i documenti relativi alla dimostrazione delle spese sostenute, sotto forma di originali per i dieci anni successivi alla chiusura del Programma Garanzia Giovani;
- f) elaborare e trasmettere alla Regione Lazio la documentazione necessaria per l'erogazione dell'indennità a favore del giovane secondo le modalità e i termini stabiliti al paragrafo 11 del presente avviso;
- g) consentire ed agevolare i controlli di cui al paragrafo 14;
- h) assicurare adeguata visibilità dell'intervento (uso dei loghi, adeguata informazione, pubblicità delle azioni, ecc.);

Il soggetto accreditato non effettua alcuna selezione dei destinatari degli interventi, ma verifica, ai fini dell'avvio delle attività, la sottoscrizione del Patto di attivazione con il CPI.

Per quanto non previsto specificamente dal presente Avviso, si applica la disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

9) Obblighi dei CPI

I CPI sono responsabili della corretta esecuzione delle attività oggetto del presente Avviso, della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi, e di ogni altra autocertificazione resa nel corso di realizzazione delle attività.

I CPI devono:

- a) rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in riferimento all'eleggibilità e al possesso dei requisiti, sia in fase di accesso sia in corso di attuazione, dei destinatari del Programma Regionale Lazio della Garanzia Giovani;
- b) utilizzare, per la gestione delle misure del Programma Regionale Lazio della Garanzia Giovani, i Sistemi Informativi messi a disposizione dalla Regione Lazio, anche al fine di consentire le dovute attività di monitoraggio e valutazione del Programma Garanzia Giovani;
- c) attivarsi nei confronti di tutti i destinatari indipendentemente dall'indice di *profiling* attribuito al richiedente, garantendo, altresì, l'erogazione uniforme di tutte le misure previste dal Programma Garanzia Giovani della Regione Lazio;
- d) elaborare e trasmettere alla Regione Lazio la documentazione necessaria per l'erogazione dell'indennità a favore del giovane secondo le modalità e i termini stabiliti al paragrafo 11 del presente avviso;
- e) consentire ed agevolare i controlli di cui al paragrafo 14;
- f) assicurare adeguata visibilità dell'intervento (uso dei loghi, adeguata informazione, pubblicità delle azioni, ecc.);

Per quanto non previsto specificamente dal presente Avviso, si applica la disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

10) Obblighi della Regione

La Regione Lazio si impegna a far confluire, secondo le modalità stabilite, la candidatura validata nel sistema della garanzia giovani, di modo che possano attivarsi le procedure relative, liquidando, all'esito, i contributi all'uopo stanziati.

11) Consuntivazione dell'attività svolta

La consuntivazione delle attività realizzate avviene ad attività conclusa, secondo le modalità di seguito descritte in relazione al canale prescelto.

A) Attività di intermediazione domanda-offerta di lavoro svolta da un soggetto accreditato

L'erogazione del rimborso è effettuata in un'unica soluzione a conclusione dell'attività, a seguito della presentazione dal parte del soggetto accreditato della domanda di rimborso. Non sono previsti pagamenti intermedi. La consuntivazione delle attività realizzate, e la relativa fatturazione, avviene su base trimestrale. Il soggetto accreditato è tenuto a consuntivare in un'unica domanda di rimborso tutte le attività concluse nel trimestre precedente, inviando una fattura unica e la documentazione richiesta entro il giorno 10 del mese successivo alla conclusione del trimestre oggetto del rimborso.

La domanda di rimborso contiene la seguente documentazione:

1. domanda di pagamento secondo il modello in allegato (cfr. Allegato n. 2);
2. fattura o altro documento contabile equivalente, completo di marca da bollo da € 2,00 (o di indicazione di eventuale esenzione) e recante i riferimenti del soggetto accreditato, del PON YEI e della misura di riferimento, come specificato nel manuale operativo;
3. copia del contratto di lavoro firmato o documentazione equivalente (ad esempio, lettera di assunzione contenente le clausole fondamentali del contratto. La predetta documentazione deve essere redatta in lingua italiana o inglese;
4. prospetto di riepilogo dell'attività svolta dal soggetto accreditato, sottoscritta dall' Operatore del Mercato del Lavoro con competenze Specialistiche (di seguito OMLS) e dal destinatario della misura (Cfr. Allegato n. 3);
5. dichiarazione sostitutiva resa dal giovane ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi sulla non sussistenza di relazioni di parentela di primo grado in linea diretta tra il giovane e i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del datore di lavoro (cfr. Allegato n. 4).

Con la dichiarazione di cui al punto 1, il soggetto accreditato assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività erogate e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000 e smi.

La domanda di rimborso dovrà essere redatta e trasmessa alla Regione secondo le seguenti modalità:

- tramite posta ordinaria. In tal caso la documentazione deve essere inviata al seguente indirizzo: DIREZIONE REGIONALE LAVORO – Area Attuazione Interventi - Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, 00147 Roma;

- tramite consegna a mano presso il servizio di accettazione della Regione Lazio. L'ufficio accettazione posta rispetta i seguenti orari di apertura: 9.00 – 13.00 e 14.30 – 17.00 dal lunedì al venerdì;
- tramite PEC al seguente indirizzo areaattuazioneinterventi@regione.lazio.legalmail.it.

In caso di trasmissione della richiesta attraverso il servizio postale o tramite consegna a mano, tutta la documentazione elencata precedentemente deve essere redatta e sottoscritta in originale, ad eccezione del contratto di lavoro di cui al punto 3.

In caso di trasmissione della richiesta tramite PEC, gli allegati elettronici debbono risultare scansioni dei documenti redatti in originale e debitamente sottoscritti come previsto.

In tutti i casi, tutta la documentazione richiesta deve essere corredata dalla copia di un documento di identità valido e relativo ad ognuno dei soggetti firmatari.

B) Indennità di mobilità territoriale e transnazionale

I soggetti accreditati e i CPI, a seconda di chi svolga il servizio, sono incaricati dai giovani che hanno sottoscritto un contratto di lavoro di richiedere, per loro conto, l'erogazione dell' indennità secondo le modalità descritte di seguito.

1) Viaggio per il colloquio (limitatamente alla mobilità transnazionale)

L'indennità è erogata previa presentazione, da parte del soggetto accreditato/CPI della seguente documentazione:

1. nota di accompagnamento comprensiva di richiesta da parte del soggetto accreditato/CPI di erogazione dell'indennità a favore del giovane. Tale richiesta è comprensiva di dichiarazione del medesimo soggetto accreditato/CPI, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, circa l'assunzione di responsabilità di quanto trasmesso alla Regione Lazio su delega scritta del giovane. La citata dichiarazione è redatta su carta intestata ed è debitamente sottoscritta dal soggetto accreditato/CPI;
2. delega redatta e sottoscritta dal giovane con la quale il medesimo incarica il soggetto accreditato/CPI a presentare in sua vece la documentazione necessaria all'erogazione dell'indennità, secondo le modalità previste dal presente Avviso;
3. richiesta di erogazione dell'indennità di viaggio per il colloquio sottoscritta dal giovane (cfr. Allegato n. 5);
4. conferma scritta del colloquio da parte del datore di lavoro (cfr. Allegato n. 6);
5. dichiarazione sostitutiva resa dal giovane ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi sulla non sussistenza di relazioni di parentela di primo grado in linea diretta tra il giovane e i titolari, gli amministratori, i soci del datore di lavoro (cfr. Allegato n. 4).

2) Indennità di trasferimento in un'altra Regione/Stato membro (incluse Norvegia e Islanda)

L'indennità è erogata previa presentazione, da parte del soggetto accreditato/CPI della seguente documentazione:

1. nota di accompagnamento comprensiva di richiesta da parte del soggetto accreditato/CPI di erogazione dell'indennità a favore del giovane. Tale richiesta è comprensiva di dichiarazione

del medesimo soggetto accreditato/CPI, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, circa l'assunzione di responsabilità di quanto trasmesso alla Regione Lazio su delega scritta del giovane. La citata dichiarazione è redatta su carta intestata ed è debitamente sottoscritta dal soggetto accreditato/CPI;

2. delega redatta e sottoscritta dal giovane con la quale il medesimo incarica il soggetto accreditato/CPI a presentare in sua vece la documentazione necessaria all'erogazione dell'indennità, secondo le modalità previste dal presente avviso ;
3. richiesta di erogazione dell'indennità di trasferimento sottoscritta dal giovane (cfr. Allegato n. 7);
4. copia del contratto di lavoro firmato o documentazione equivalente (ad esempio, lettera di assunzione contenente le clausole fondamentali del contratto);
5. dichiarazione sostitutiva resa dal giovane ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi sulla non sussistenza di relazioni di parentela di primo grado in linea diretta tra il giovane e i titolari, gli amministratori, i soci del datore di lavoro (cfr. Allegato n. 4).

Il soggetto accreditato/CPI trasmette alla Regione Lazio la richiesta di erogazione dell'indennità con le medesime modalità di cui al punto A. In caso di trasmissione della richiesta per l'erogazione dell'indennità tramite PEC, gli allegati elettronici debbono risultare scansioni dei documenti redatti in originale e debitamente sottoscritti come previsto. La nota di accompagnamento di cui al punto elenco 1 deve essere corredata di firma digitale.

Anche per l'approvazione delle richieste di indennità come sopra presentate, così come per il controllo sulle domande di consuntivazione del servizio di intermediazione domanda e offerta di lavoro, la Regione Lazio si riserva di richiedere in ogni momento il contratto di lavoro in originale sottoscritto dal datore di lavoro e dal giovane e, comunque, ogni altro documento ritenuto necessario ai fini della verifica di regolarità dell'intervento.

La documentazione allegata alla domanda di rimborso deve essere presentata in copia conforme all'originale, nonché compilata con sistemi meccanizzati. Non verrà accettata documentazione compilata a mano.

Negli originali non devono essere presenti cancellature, correzioni, sovrascritture e, comunque, alterazioni di qualsiasi tipo.

I nominativi dei sottoscrittori devono essere indicati in stampatello al di sopra o a fianco delle sottoscrizioni, in modo da essere chiaramente leggibili.

Deve, infine, essere allegata una copia di un documento d'identità chiaramente leggibile ed in corso di validità di ogni soggetto sottoscrittore (rappresentante legale e operatori del soggetto accreditato , giovane).

Il manuale operativo sopra menzionato, riportando puntualmente, quanto appena esplicitato, può contenere ulteriori specificazioni circa le condizioni e le modalità di consuntivazione delle attività di promozione della mobilità e di richiesta di erogazione delle indennità.

12)Casi di inadempimento

In aggiunta a quanto già previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento (determinazione B06163/2012), nella tabella sottostante sono individuati i provvedimenti in relazione a ulteriori specifici casi di inadempienza relativi alle misure finanziate con il presente avviso.

Inadempimento	Provvedimento
Rifiuto da parte del soggetto accreditato della presa in carico del giovane	Sospensione dal Catalogo dell'offerta regionale per un periodo di 12 mesi
Assenza/incompletezza/incongruenza della documentazione comprovante lo svolgimento delle attività	Non riconoscimento del rimborso

Per quanto attiene ai casi di sospensione o revoca dell'accREDITAMENTO, si rimanda a quanto previsto all'art. 14 della determinazione G11651/2014.

Per quanto attiene la regolarità amministrativa e finanziaria degli interventi, si rimanda a quanto stabilito dalla determinazione B06163/2012.

Si rappresenta che i provvedimenti sopra indicati, a seconda delle irregolarità riscontrate, potranno anche essere disposti cumulativamente (sospensione/revoca accREDITAMENTO e blocco dell'erogazione dei rimborsi).

In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto accreditato cui al precedente paragrafo 8 e nei casi in cui siano stati forniti dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte, incomplete o non più corrispondenti al vero, la stessa procederà, previa comunicazione, al blocco dei successivi rimborsi ed alla apertura di apposito procedimento amministrativo di controllo come da determinazione B06163/2012 e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione.

13)Conflitto di interessi e clausola anti *pantouflage*

Il soggetto accreditato dichiara ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi, in merito a quanto stabilito dall'art. 1, comma 9, della legge n. 190/2012, la sussistenza o la non sussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dello stesso soggetto accreditato e i dirigenti e i dipendenti della Direzione Regionale Lavoro. Inoltre, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e smi, il soggetto accreditato dichiara (sempre ai sensi del DPR 445/2000 e smi) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Regione Lazio, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione".

14)Controlli

Conformemente alla normativa di riferimento ed alle procedure adottate nell'ambito del POR FSE Lazio 2007 – 2103⁵ e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle domande di rimborso, sono previsti i seguenti controlli:

- controlli documentali – volti ad accertare la conformità della domanda di rimborso e la regolarità della realizzazione delle misure conformemente a quanto previsto dal presente Avviso e dalla normativa di riferimento;
- verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta;
- verifiche *in loco* – mirate a verificare l'effettivo e regolare svolgimento delle misure;
- verifiche *in itinere* – mirate alla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.

I soggetti accreditati beneficiari del contributo pubblico previsto nell'ambito del presente Avviso, dovranno dotarsi di un sistema contabile distinto o di un'adeguata codificazione contabile, coerentemente con lo schema di piano finanziario di cui alla Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi adottata con Determinazione B06163 del 17 settembre 2012, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli.

Tutta la documentazione di progetto, e in particolare la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività dovrà essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti che potranno essere espletati nel medesimo arco temporale.

15)Informazioni

Il presente avviso, i relativi allegati, le Linee guida, il Manuale operativo, la normativa e altra documentazione di riferimento sono disponibili sul portale regionale "Garanzia Giovani" sito www.regione.lazio.it/garanziaiovani. Inoltre, per informazioni sono disponibili i seguenti riferimenti in relazione alle diverse fasi di attuazione delle misure:

- garanziagiovani_programmazione@regione.lazio.it,
- garanziagiovani_attuazione@regione.lazio.it,
- garanziagiovani_controlli@regione.lazio.it,
- garanziagiovani_monitoraggio@regione.lazio.it.

⁵ Conformemente con quanto stabilito all'art. 6 della convenzione tra il MLPS e la Regione Lazio, approvata con Determinazione G06086 del 23 aprile 2014, nelle more di adozione del Sistema di gestione e controllo (di seguito, Si.Ge.Co) regionale 2014 – 2020, la Regione utilizza il Si.Ge.Co già in uso nell'ambito della programmazione 2007 – 2013.

16) Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di revocare, modificare o annullare, il presente Avviso pubblico, prima della stipula della convenzione quadro o anche successivamente qualora ne ravvedesse la necessità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione (fatti salvi solo gli eventuali diritti, conseguenti alle attività svolte ed alle spese sostenute, già definitivamente maturati).

17) Tutela della Privacy

Ai sensi della DGR n. 551 del 5/12/2012, ai fini del trattamento dei dati personali, il titolare delle banche dati regionali è la stessa Regione Lazio. La Direzione regionale Lavoro è responsabile del trattamento dei dati.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati con la esclusiva finalità di abilitare l'utente all'accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti. Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Lazio.

L'eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell'interessato comporta l'impossibilità per lo stesso di usufruire dei servizi richiesti. La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Lazio, con sede in 00145 Roma, via R. Raimondi Garibaldi n. 7 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto d. lgs. 196/2003. In particolare l'interessato può:

- ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione;
- della legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

18) Principali abbreviazioni

CE	Commissione Europea
CPI	Centro per l'Impiego
FSE	Fondo Sociale Europeo
MLPS	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

NEET	<i>Not in Education, Employment or Training</i>
OI	Organismo Intermedio
OMLS	Operatore del Mercato del Lavoro con competenze Specialistiche
PAR Lazio	Piano di Attuazione Regionale 2014 – 2015
PON	Programma Operativo Nazionale
PON YEI	Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani
POR	Programma Operativo Regionale
SAP	Scheda anagrafica professionale
UE	Unione Europea
UCS	Unità di costo standard
YEI	<i>Youth Employment Initiative</i>

19) Quadro di riferimento normativo

- decisione del Consiglio europeo, 8 febbraio 2013, con la quale si è deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per un ammontare di 6.000 milioni di euro per il periodo 2014 - 2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile del 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;
- raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
- regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in particolar modo il capo IV, “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile”;
- regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in particolar modo l’art. 15 che consente agli Stati membri di anticipare fondi nel primo biennio di programmazione 2014 -2015 per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca;

- decisione C (2014)4969 del 11 luglio 2014 di approvazione del PON Iniziativa Occupazione Giovani a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Statuto Regione Lazio;
- legge 16 aprile 1987, n. 183 “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari” con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- legge 19 luglio 1993, n. 236 “Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione” con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo e s.m.i;
- legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione” e smi;
- decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e smi;
- legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 99, “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 78;
- accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della “Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani” (di seguito PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 – 2013 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale approvato dal Tavolo Permanente FSE (Ministero del lavoro e Coordinamento tecnico delle Regioni Commissione IX) il 27 febbraio 2008, dal Sottocomitato Risorse Umane il 9 luglio 2009 e integrato e modificato il 2 novembre 2010;
- decreto direttoriale n. D.D. 237\SegrD.G.\2014 del 4 aprile 2014, con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione Italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
- decreto del Direttore generale per le Politiche attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 1709\Segr. D.G.\2014 del 08/08/2014 concernente il “Bonus occupazionale” del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”;

- decreto del Direttore generale per le Politiche attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 63\Segr. D.G.\2014 di rettifica al Decreto Direttoriale n. 1709\Segr. D.G.\2014 del 08/08/2014 che rende retroattivo l'incentivo "bonus occupazionale" alle assunzioni effettuate dal primo maggio 2014, data dalla quale è stato possibile per i giovani Neet registrarsi al portale nazionale "garanzigiovani.it";
- decreto del Direttore generale per le Politiche attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 11\Segr. D.G.\2015 di rettifica al Decreto Direttoriale n. 1709\Segr. D.G.\2014 del 08/08/2014;
- deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4." e smi;
- deliberazione della Giunta regionale, 6 maggio 2015, n. 202 "Modifica della Deliberazione della Giunta Regionale, 23 aprile 2014, n. 223 "Programma Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - Approvazione del Piano di Attuazione regionale""
- determinazione 17 settembre 2012, n. B06163 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi – Programmazione FSE 2007 – 2013";
- determinazione direttoriale 8 agosto 2014, n. G11651 "Modifica della determinazione direttoriale 17 aprile 2014, n. G05903 "Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i servizi per il lavoro. deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 198 "Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4" e dei relativi allegati";
- determinazione direttoriale G03868 del 20 marzo 2015 "Piano di attuazione regionale Garanzia per i Giovani (PAR Lazio 2014 - 2015). Approvazione del Manuale operativo Garanzia Giovani";
- convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lazio – Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani - PON YEI stipulata il 2 maggio 2014.